

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA GAS NATURALE - (CG)

1. PREMESSE

- che il Fornitore è una società che opera nel settore della somministrazione e vendita di gas naturale sul mercato nazionale ed ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 23.5.2000, n. 164 e del decreto ministeriale 24.6.2002, l'autorizzazione alla vendita di gas naturale a clienti idonei, così come definiti nel predetto decreto legislativo; - che il Fornitore è interessato a somministrare gas al Cliente, e il Cliente è interessato a ricevere tale somministrazione ai termini ed alle condizioni di cui al Contratto; - che il servizio di trasporto sulla rete nazionale di metanodotti, incluse le modalità di misura e di determinazione della qualità del gas, è regolato dal Codice di Rete predisposto dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito "Trasportatore" o "SRG"), con le eventuali future modifiche e/o integrazioni, come approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito "Autorità") in ottemperanza alla normativa vigente e pubblicato dal Trasportatore nel suo sito internet: www.snamretegas.it, documento che le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere (di seguito "Vigente Codice di Rete"), le Parti convengono che la somministrazione di gas, che avverrà mediante il Trasportatore, sarà regolata dalle condizioni infra riportate;

- che gli accordi in ordine agli interessi applicabili in caso di ritardi nei pagamenti rispondono a prassi ed ai requisiti di legge con particolare riguardo all'art.7 D.lgs. n.231/02;

- che i pagamenti effettuati dal Cliente nell'arco di vigenza del presente contratto debbono intendersi non soggetti a revocatoria ai sensi dell'art.67 lett.a) L.F. (Regio Decreto 16.3.1942 n.267 e succ. mod.)

- che il gas verrà messo a disposizione del Cliente in corrispondenza del/i punto/i di Consegna e Riconsegna di seguito individuato/i in cui l'Impresa di Trasporto, o il Distributore, consegna il gas oggetto della somministrazione;

- Richiesta di Fornitura, le presenti condizioni generali di somministrazioni di gas naturale e tutti altri gli allegati fanno parte integrante del presente contratto (di seguito, il "Contratto");

- che il presente Contratto indica la regolamentazione contrattuale della somministrazione costituita dalle presenti Condizioni Generali (di seguito "CG"), e Condizioni economiche ("CE")

- che il Contratto è redatto in conformità con il Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali approvato con delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (di seguito "ARERA") ARG/com 104/10 dell'8 luglio 2010 recante "Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali" pubblicata nel sito internet dell'ARERA in data 12 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni.

- che il cliente proveniente dal mercato tutelato è informato del fatto che gli effetti del recesso sono il passaggio dal mercato tutelato a quello libero, in cui il rapporto tra i contraenti è regolato liberamente tra le parti nel rispetto della normativa applicabile. Il cliente, indicato nella Richiesta di Fornitura (di seguito "Cliente"), presa visione delle condizioni economiche proposte da Minerva S.r.l. (di seguito il "Fornitore" o) e raffrontate le stesse con quelle del mercato di tutela, che gli sono state comunque proposte, con la sottoscrizione della "Richiesta di Fornitura" sceglie il presente Contratto del mercato libero ritenendolo preferibile. Tutte le delibere dell'ARERA citate nel Contratto sono consultabili sul sito www.arera.it.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il Contratto ha per oggetto la somministrazione da parte del Fornitore al Cliente di gas naturale ai punti di riconsegna indicati nella

Richiesta di Fornitura (di seguito "PDR").

2.2 PERFEZIONAMENTO La sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, è da intendersi irrevocabile e vincolante per 45 giorni solari dalla sua sottoscrizione. Visto quanto sopra il Cliente manifesta la volontà di sottoscrivere il Contratto. Il quale si intende concluso nel momento in cui sia pervenuta al Cliente l'accettazione da parte del Fornitore della Richiesta di Fornitura.

Qualora il Cliente sia parte di un contratto di fornitura con altra società di vendita di gas naturale in relazione al PDR, gli obblighi di somministrazione sono condizionati al fatto che il PDR o altri punti di riconsegna intestati al Cliente non risultino, al momento della richiesta di sostituzione nella fornitura (switching), chiusi per morosità. Il Fornitore si riserva la facoltà di rinunciare a una o più delle suddette condizioni di efficacia degli obblighi di somministrazione, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse.

2.3 CONDIZIONI SOSPENSIVE Il Fornitore può revocare la richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura presso il PDR inviata all'impresa di distribuzione localmente competente (di seguito il "Distributore"). A tale riguardo: A) il Distributore è tenuto a mettere a disposizione del Fornitore le seguenti informazioni circa il PDR oggetto della richiesta di accesso per sostituzione; i. se il PDR risulta chiuso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii. il mercato di provenienza del PDR, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iii. le date delle eventuali richieste di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; iv. le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; v. l'accessibilità o meno del PDR; B) qualora il Fornitore eserciti la facoltà di revoca, a seguito delle informazioni di cui alla precedente lettera A) ricevute dal Distributore non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno.

2.4 ATTIVAZIONE FORNITURA, fermo restando quanto previsto nel presente Articolo 2, l'attivazione della fornitura di gas naturale decorre, considerate le tempistiche per il recesso previste dalla regolamentazione vigente, con le seguenti tempistiche:

- (i) qualora la richiesta di sostituzione nella fornitura (switch) sia intercorsa entro il 10° (decimo) giorno del mese (mese n) l'attivazione decorrerà a partire dal mese n+1;
- (ii) qualora la richiesta di sostituzione nella fornitura (switch) sia intercorsa dopo il 10° (decimo) giorno del mese (mese n) l'attivazione decorrerà a partire dal mese n+2;

In ogni caso l'attivazione della fornitura decorre dalla data di effettivo subentro del Fornitore nella fornitura presso il PDR. Il Cliente non potrà pretendere alcunché dal Fornitore, in caso di differimento dell'attivazione della fornitura per qualsivoglia titolo o motivo; tale differimento verrà comunque comunicato al Cliente da parte del Fornitore.

3. CONCLUSIONE E DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il Contratto, valido ed efficace dal momento determinato in base al precedente Articolo 2 per 12 mesi, salvo quanto previsto dall'Offerta Economica di Fornitura CE.

3.2 RINNOVO: Sarà automaticamente rinnovato per un periodo di 12 mesi, ad ogni successiva scadenza, salva disdetta da inviarsi secondo le tempistiche e modalità di seguito indicate.

3.3 DISDETTA E RECESSO: Il Cliente ha facoltà di recedere dal

Contratto ai sensi della deliberazione dell'ARERA 302/2016/R/com del 9 giugno 2016 "Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura". Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato al fine di cambiare fornitore, il Cliente deve inviare al Fornitore la comunicazione di recesso entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore, o nel rispetto del maggior termine previsto dalla normativa di volta in volta vigente mentre, nel caso in cui il recesso sia esercitato senza il fine di cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura, il Cliente deve dare un preavviso pari a 1 mese o al diverso maggior termine previsto dalla normativa di volta in volta vigente.

Il Fornitore ha diritto di recedere dal Contratto con un termine di preavviso non inferiore a 6 mesi o al diverso minor termine previsto dalla normativa di volta in volta vigente.

Il recesso, sia da parte del Cliente che del Fornitore, va esercitato con le modalità di cui alla delibera dell'ARERA 302/2016/R/com del 9 giugno 2016 "Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura"; in particolare, nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso dal Contratto al fine di cambiare esercente, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura con il fornitore entrante, dovrà rilasciare a quest'ultimo apposita procura. La disdetta o il recesso esercitato in inosservanza dei predetti termini da parte del Cliente darà luogo al pagamento a titolo di penale di un importo pari 0,04 €/mc da applicare a tutti i volumi non prelevati fino al raggiungimento del volume annuo presunto e dichiarato nella Richiesta di Fornitura.

3.4 I corrispettivi dovuti da una parte all'altra in forza del Contratto sono soggetti ad I.V.A., con conseguente registrazione del Contratto solo in caso d'uso.

4. CONDIZIONI ECONOMICHE, RINNOVO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

4.1 Per le Condizioni Economiche, si rimanda alle disposizioni contenute nell'allegato CE.

4.2 Con riferimento ai contratti a scadenza senza tacito rinnovo o in assenza di altra indicazione nelle CE, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di validità delle Condizioni Economiche, indicata nell'allegato CE in vigore, Minerva proporrà per iscritto le nuove condizioni di fornitura che regoleranno il periodo successivo. Ove il Cliente non intenda accettarle, avrà facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso minimo di 1 (un) mese, calcolato a partire dal mese che precede la scadenza delle medesime CE, mediante raccomandata a/r. In caso di mancato recesso entro tale termine, le nuove condizioni economiche s'intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente. Qualora Minerva non dovesse inviare la comunicazione di rinnovo, per il periodo intercorrente tra il termine delle condizioni economiche di fornitura ed il tempo necessario per trovare un accordo tra le parti, Minerva garantisce la prosecuzione della/e fornitura/e alle condizioni economiche stabilite con decreto ministero per lo sviluppo economico del 23 Novembre 2007 mercato salvaguardia/maggior tutela.

5. GESTIONE GRUPPI DI MISURA

I gruppi di misura (di seguito "GDM") che verranno utilizzati per la misurazione della fornitura oggetto del Contratto saranno quelli attualmente esistenti presso i PDR e di proprietà di terzi, quali il Distributore. Il Cliente si obbliga a comunicare immediatamente al Fornitore ogni evento che infici la perfetta attendibilità degli apparecchi di misurazione presso i PDR.

5.1 ALLACCIAMENTO E ADEGUAMENTI: il Cliente dichiara che i PDR, muniti di misuratore, sono in regola con la normativa vigente ed idonei a consentire la fornitura considerati i requisiti tecnici vigenti.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione non lo fossero o non lo fossero più, è onere del Cliente provvedere all'adeguamento entro il termine più breve.

5.2 ACCESSO E MANUTENZIONE: il Cliente si obbliga a dare libero accesso ai GDM sia al Distributore sia al Fornitore. Il Cliente è in ogni caso costituito custode dei GDM e si obbliga a comunicare immediatamente al Fornitore ed eventualmente al Distributore che ne sia proprietario, eventuali malfunzionamenti, anomalie o rotture dei sigilli, alterazioni o manomissioni. Nel caso in cui le alterazioni o danneggiamenti siano ad opera di terzi, il Cliente si obbliga a sporgere denuncia alle pubbliche autorità e a consegnare copia della denuncia al Fornitore su semplice richiesta di quest'ultimo. Il Cliente è tenuto a consentire al Fornitore e al Distributore di accedere anche agli impianti a valle allo scopo di effettuarne verifica ove essi creassero interferenze con gli impianti a monte o con la fornitura.

5.3 ERRORI DI MISURA: il Cliente ha diritto di far verificare in ogni momento l'esatta taratura dei GDM, ma se essi fossero riscontrati privi di difetti di funzionamento, il Cliente sarà tenuto a sostenere le spese di verifica; in caso contrario i GDM dovranno essere sostituiti a cura e spese del Distributore e la ricostruzione dei prelievi per il periodo di malfunzionamento verrà effettuata dal Distributore, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, o in alternativa dal momento in cui è stata per la prima volta riscontrata. Se l'inattendibilità della misura è tale da rendere impossibile la correzione, la fatturazione avverrà sulla base del consumo realizzato in periodi analoghi precedenti, ed in ulteriore mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di irregolare funzionamento ed in ogni caso secondo le disposizioni della regolamentazione applicabile. Eventuali errori di misura in eccesso o in difetto, verificatisi per qualsiasi causa, nella determinazione della fornitura daranno luogo a conguaglio degli importi relativi al periodo di errore.

6. FORNITORE UNICO E USO DEL GAS

Con la stipula del Contratto, il Cliente si impegna a non acquistare da altri fornitori i quantitativi di gas naturale necessari ai fabbisogni dei propri PDR.

Il Cliente, con la firma del Contratto e per l'intera sua durata, si impegna e obbliga altresì a non cedere a terzi, neppure in parte, né ad utilizzare in luoghi diversi da quelli indicati nella Richiesta di Fornitura o per un uso diverso dalla categoria dichiarata il gas fornito dal Fornitore, assumendosi, in caso contrario, ogni e qualsivoglia conseguente responsabilità, onere, costo, spesa o sopravvenienza anche fiscale, impegnandosi e obbligandosi al riguardo a integralmente manlevare e garantire il Fornitore verso qualunque terzo.

Il Cliente si impegna ad utilizzare il gas naturale nel rispetto delle migliori regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per incidenti e, segnatamente, per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale.

7. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente potrà cedere a terzi il Contratto solo previo consenso scritto del Fornitore. Nel caso di scissioni, scorpori, trasferimenti o conferimenti di azienda o altre simili operazioni relative al Cliente, salvo liberazione scritta del Fornitore, il Cliente resterà solidalmente responsabile con il successore.

Il Fornitore potrà cedere a terzi il Contratto e i relativi crediti derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso del Cliente.

8. DISTRIBUZIONE E TRASPORTO

Gli aspetti qualitativi della somministrazione di gas naturale dipendono esclusivamente dal Distributore e sono regolati secondo la normativa di settore.

Il Fornitore non è in alcun modo responsabile per i danni eventualmente derivati al Cliente dalla qualità del servizio di somministrazione, a titolo meramente esemplificativo per aspetti legati a: pressione, comprese le sue variazioni, stato di manutenzione della rete distributiva o di trasporto, modificazioni dell'allacciamento alla rete stessa, ecc.

Il gas naturale fornito al Cliente sarà conforme alla Specifica di Qualità indicata nel Codice di Rete ("Codice di Rete", il cui testo è reperibile nel sito www.snamretgas.it) predisposto dal gestore della rete di trasporto nazionale (di seguito, il "Trasportatore") e a quanto previsto dal Distributore. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo con il Fornitore. In tal caso, le Parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenzialità e della pressione al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, della capacità di portata degli impianti del Distributore. Qualora il Cliente, in violazione delle predette disposizioni, effettui un prelievo in eccedenza, il Fornitore potrà risolvere di diritto il Contratto. Laddove nell'Allegato A (Offerta economica di fornitura) sia indicata la "Capacità giornaliera" o "Cg", il Fornitore si impegna a mettere giornalmente a disposizione del Cliente tale capacità durante tutto il periodo di vigenza del contratto. A tal proposito, il Cliente si impegna a mantenere un assetto di prelievo coerente con quanto riportato nel sopraindicato Allegato. In caso di superamento della capacità giornaliera contrattualmente definita, verrà applicato un corrispettivo supplementare (penale supero capacità) in coerenza con quanto previsto nell'Allegato A (Offerta economica di fornitura).

8.1 Il Cliente si impegna a: (i) mantenere i propri impianti in sicurezza e secondo le norme tecniche di volta in volta applicabili; (ii) non manomettere gli impianti del Distributore, incluse le apparecchiature di misura; (iii) non alterare il rilevamento dei consumi; (iv) non effettuare prelievi fraudolenti o eccedenti la pressione e capacità disponibili; (v) permettere ispezioni e verifiche sugli impianti; (vi) pagare i corrispettivi, anche a mezzo del Fornitore, dovuti al Distributore secondo quanto disposto dall'ARERA. Il Cliente si impegna a far sì che il Fornitore possa sempre adempiere alle obbligazioni derivanti dai contratti con il Trasportatore e con il Distributore, anche fornendo qualsiasi informazione che il Fornitore dovesse richiedere a tal fine o dovesse essere comunque richiesta dalla normativa applicabile. Il Cliente, pertanto, terrà indenne il Fornitore da qualsiasi responsabilità o onere che possa derivare dall'inadempimento dei contratti con il Trasportatore e con il Distributore dovuto a fatti od omissioni ascrivibili al Cliente.

9. OBBLIGHI FISCALI

9.1 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti alla fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposte e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico di Minerva e senza facoltà di rivalsa e saranno esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia.

9.2 Ai fini del T.U. Accise D.Lgs. 504/95 e s.m.i., Minerva s'impegna ad applicare le **accise sul consumo** di GAS ai propri Clienti, ad effettuare le dichiarazioni all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di competenza e ad eseguire i versamenti previsti per legge. Il Cliente s'impegna, alla data di sottoscrizione del contratto, compilando apposita modulistica ed allegando idonea documentazione, a comunicare, sotto la propria personale responsabilità, a Minerva eventuali agevolazioni/esenzioni spettanti totalmente o parzialmente per la fornitura di GAS. Tale documentazione formerà parte essenziale ed integrante del contratto. Si ribadisce che per la fornitura di GAS, l'applicazione

del regime di esenzione totale o parziale dall'accisa è subordinata all'autorizzazione degli Uffici territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sarà cura del Cliente fornire per iscritto l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi di GAS, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.) nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a Minerva, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Minerva fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o ad Enti Pubblici.

9.3 Ai fini dell'applicazione del D.P.R. 633/72 e s.m.i., il Cliente, qualora benefici di un **regime IVA** diverso da quello ordinario, per poterne usufruire dovrà fornire apposita documentazione. In ogni caso, Minerva, prima di procedere all'applicazione del diverso regime IVA, si riserva la facoltà di valutare la documentazione ricevuta.

9.4 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del Cliente o di Minerva, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni normative.

9.5 Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Minerva da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte, determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente stesso.

9.6 Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso con relativo onere a carico della parte che, con il proprio comportamento, renda necessaria la registrazione.

10. DETERMINAZIONE DEI VOLUMI DI CONSUMO

Il Fornitore fatturerà il corrispettivo dovuto dal Cliente per la somministrazione di gas naturale sulla base dei dati di consumo di ciascun PDR resi disponibili al Fornitore dal Distributore o dal Cliente mediante autolettura. L'autolettura sarà considerata valida ai fini della fatturazione salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente e in caso di discordanza, prevarranno i dati di consumo comunicati dal Distributore. Qualora i dati di consumo non vengano resi disponibili al Fornitore in tempi utili per l'emissione della fattura, il Fornitore potrà fatturare il corrispettivo sulla base dei consumi medi annui del Cliente dell'anno precedente ovvero, qualora questi non siano disponibili, sulla base del valore di gas naturale annuo indicato nella Richiesta di Fornitura, salvo successivo conguaglio sulla base dei dati comunicati dal Distributore o dal Cliente mediante autolettura. In caso di stima, in ogni caso almeno una fattura all'anno sarà emessa sulla base dei consumi effettivi.

11. GARANZIE

Se il pagamento non avviene attraverso procedura di addebito diretto, il Cliente è tenuto a versare, anche ai sensi dell'art. 1461 c.c., un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi di pagamento, per un importo pari a quanto previsto per il mercato di tutela ai sensi della delibera ARERA del 4 giugno 2009 ARG/gas n. 64

(pubblicata sul sito dell'ARERA "Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane – TIVG") e ss.mm.ii.. L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall'ARERA; tali variazioni sono vincolanti per il Cliente anche successivamente alla conclusione del Contratto. L'importo del deposito è fissato in base alla fascia di consumo e può essere rivisto in funzione dei consumi annui del Cliente qualora questi varino, ed è attualmente pari a: (i) € 40,00 per prelievi annui sino a 1.500 Smc; (ii) € 70,00 per prelievi annui superiori a 1500 Smc e sino a 2.500 Smc; (iii) gli importi previsti dalla normativa applicabile, ed € 70,00 per i clienti disagiati, per consumi superiori a 2.500 Smc.

Il Fornitore potrà addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura di addebito diretto non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo (salvo poi restituirlo in caso di successiva attivazione della procedura di addebito diretto).

In aggiunta, indipendentemente dalla modalità di pagamento, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore, sulla base del credit check potrà richiedere al Cliente all'atto della sottoscrizione del Contratto o in qualsiasi momento successivo un deposito cauzionale pari a tre mensilità. È facoltà del Cliente prestare, in alternativa al deposito cauzionale, una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta con rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli articoli 1939, 1944, 1945, 1955 e 1957 cod. civ., conforme al modello pubblicato sul sito www.minervaenergia.it, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto. Il Fornitore, in caso di inadempimento da parte del Cliente, potrà incamerare il deposito cauzionale o escutere la garanzia sino a concorrenza dei propri crediti. In questo caso, il Cliente è tenuto a ricostituire il deposito cauzionale o contrarre una nuova garanzia per l'intero ammontare entro il termine di 15 giorni.

Nel corso del rapporto, il Fornitore potrà richiedere al Cliente uno o più adeguamenti del deposito cauzionale o della garanzia ove il prezzo applicato sia superiore di almeno il 10% rispetto a quello in essere al momento della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura e/o ove i consumi effettivi del Cliente superino di oltre il 25% quelli dichiarati nella stessa.

Il deposito cauzionale è da ritenersi infruttifero e verrà restituito al Cliente dopo che il Cliente stesso avrà provveduto al pagamento di tutti gli eventuali sospesi nei confronti del Fornitore, maggiorati degli interessi eventualmente maturati.

12. FATTURAZIONE

La fatturazione avverrà con cadenza mensile, entro i tempi previsti dai commi 4.2 e 4.3 della delibera ARERA R/com del 4 agosto 2016, n. 463 (pubblicata sul sito www.arera.it in data 5 agosto 2016 "Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura"- TIF) sulla base dei dati di misura determinati ai sensi dell'Articolo 8. Il conguaglio sui consumi avverrà con la prima fattura utile successiva alla ricezione dei dati reali di consumo rilevati dal Distributore. La prima fattura di inizio fornitura potrà essere di solo acconto; in tal caso l'importo sarà determinato sulla base del consumo stimato. La fattura così emessa sarà inviata in formato cartaceo, nelle modalità di cui all' Allegato A della Delibera dell'ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014 "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane" (nella sua versione integrata aggiornata con le modifiche apportate dalle recenti deliberazioni a decorrere dal 20 aprile 2017). Su richiesta del Cliente la fattura verrà inviata in formato completo a mezzo e-mail. Gli elementi di dettaglio della bolletta saranno disponibili:

- (i) nella sezione riservata al Cliente sul sito internet del Fornitore www.minervaenergia.it;
- (ii) a richiesta telefonando al numero 0322.1958083. La Guida alla

lettura e il Glossario dei termini utilizzati in bolletta sono presenti sul sito del Fornitore.

In caso di emissione della fattura di chiusura oltre ai termini previsti dall'articolo 18 dell'allegato A della delibera 463/16, "Testo Integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale" - (TIF) il Fornitore è tenuto a riconoscere, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico al Cliente. Il valore dell'indennizzo di cui sopra è pari a:

a) 5 euro nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 giorni successivi al termine entro cui il Fornitore è tenuto ad emettere la fattura;

b) l'importo di cui alla precedente lettera (a) maggiorato di 2 euro ogni 10 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 25 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni.

In caso di emissione della fattura di periodo oltre i termini previsti dalla normativa ARERA richiamata nel presente articolo, Il Fornitore è tenuto a riconoscere nella prima fattura utile un indennizzo pari a:

c) 6 euro nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 giorni successivi al termine entro cui il Fornitore è tenuto ad emettere la fattura;

d) l'importo di cui alla precedente lettera (a) maggiorato di 2 euro ogni 5 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro per ritardi fino a 45 giorni;

e) 40 euro se la fattura di periodo sia emessa in un tempo compreso tra i 46 e i 90 giorni di ritardo;

f) 60 euro se la fattura di periodo sia emessa in un tempo superiore ai 90 giorni di ritardo.

13. PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato dal Cliente entro il termine di scadenza indicato in fattura. La compensazione del debito con eventuali crediti vantati dal Cliente sarà subordinata al benessere del Fornitore. Il Cliente dovrà avanzare le eventuali contestazioni circa gli importi dovuti indicati in fattura entro il termine di scadenza del pagamento. L'eventuale contestazione non darà facoltà al Cliente di sospendere, differire o ridurre il pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore ai sensi del Contratto.

14. RITARDATO PAGAMENTO E SOSPENSIONE

Il Cliente che alla scadenza della fattura non risulti in regola con il pagamento della stessa sarà sollecitato a effettuare il pagamento entro 15 giorni dall'invio della raccomandata A/R, se il sollecito è trasmesso in tale forma, ovvero 10 giorni dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna del sollecito se trasmesso tramite posta elettronica certificata, ovvero entro 20 giorni dall'emissione del sollecito qualora non sia possibile documentare la data di invio dello stesso. Trascorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza di detti termini senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà richiedere al Distributore di procedere alla chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità. I termini sopra indicati potranno essere ridotti qualora il Fornitore, nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura. Tali termini non potranno comunque essere inferiori (i) relativamente al termine di pagamento, a 7 giorni dall'invio della relativa raccomandata oppure a 5 giorni dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 10 giorni dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Trascorsi 2 giorni lavorativi dalla scadenza di detti termini senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il

Fornitore potrà richiedere la sospensione per morosità.

Il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente il corrispettivo relativo alla sospensione ed eventuale riattivazione della somministrazione nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA. In seguito al sollecito di cui al presente Articolo, il Cliente potrà comunicare al Fornitore l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, attraverso le modalità di comunicazione di cui all'Articolo 16.

In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse dal Fornitore, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi moratori sugli importi dovuti, maturati fino alla data dell'effettivo pagamento, calcolati secondo quanto previsto dall'Articolo 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in G.U. n. 249 del 23 ottobre 2002). Nell'ipotesi di morosità del Cliente ai sensi della Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i. il Fornitore attuerà la cessazione amministrativa del Contratto qualora sia accertata l'impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio.

15. FORZA MAGGIORE

Eventuali sospensioni totali o parziali della somministrazione per motivi di carattere tecnico oppure provvedimenti di Pubbliche Autorità, ivi inclusi gli interventi per ispezione, potenziamento o manutenzione della rete o per fatto di terzi non daranno luogo a responsabilità del Fornitore né ad indennizzo o risarcimento di danno alcuno. Del pari, sospensioni parziali o totali della fornitura dovute a causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità delle parti. Il Cliente dichiara e riconosce che il Fornitore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile nemmeno parzialmente e/o indirettamente di danni causati da interruzioni, sospensioni, o altre anomalie agli impianti installati a valle del PDR. In tutti i casi la mancata erogazione o le interruzioni non potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del Contratto.

Salvo i casi di colpa grave o dolo, il Fornitore non sarà responsabile nei confronti del Cliente per i danni da quest'ultimo subiti.

16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO

Il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'Articolo 1456 del codice civile mediante comunicazione inviata dal Fornitore al Cliente a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata qualora:

- (i) il Cliente violi l'obbligo di esclusiva di cui all'Articolo 5;
- (ii) un PDR non sia adeguatamente collegato alla rete di gasdotti locali contrariamente a quanto stabilito dall'Articolo 4 ovvero il Cliente ceda il gas naturale a terzi o la utilizzi in siti diversi dal PDR, contrariamente a quanto stabilito dall'Articolo 5;
- (iii) il Cliente effettui prelievi fraudolenti del gas naturale ovvero agisca contrariamente alle norme di sicurezza di cui al medesimo Articolo 7;
- (iv) il Cliente non adempia all'obbligo di pagamento di cui all'Articolo 11, scaduti i termini previsti nel sollecito di cui all'Articolo 12;
- (v) il Cliente non presti validamente il deposito cauzionale ovvero la garanzia, qualora dovuti, o risulti inadempiente agli obblighi di incremento o ricostituzione degli stessi entro i termini previsti all'Articolo 9; a tal riguardo, resta intenso che, qualora il Cliente non presti il deposito cauzionale o la garanzia, se dovuti, alla sottoscrizione, il Fornitore potrà non avviare le procedure per l'attivazione della somministrazione;
- (vi) il Cliente manometta le apparecchiature di misura ovvero violi gli obblighi di cui all'articolo 7;
- (vii) una delle dichiarazioni del Cliente di cui all'Articolo 15 risulti mendace o comunque non corretta alla data di stipula del Contratto o durante l'esecuzione dello stesso.

In tutti i casi di cui sopra il Fornitore potrà comunque sospendere l'esecuzione del Contratto.

In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo 18,

saranno posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che Trasportatore o il Distributore dovessero pretendere dal Fornitore, fermo restando l'impegno del Fornitore di recedere tempestivamente dai contratti con il Trasportatore e con il Distributore. Inoltre, in caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, quest'ultimo corrisponderà al Fornitore, a titolo di penale e salvo il risarcimento dei maggiori danni, una somma pari al 10% del valore del gas naturale che sarebbe stato somministrato al Cliente per il residuo periodo annuo di somministrazione, calcolata sulla base del volume annuo di gas naturale indicato nella Richiesta di Fornitura e del prezzo applicato all'ultimo mese di effettiva somministrazione. Il Contratto si intenderà risolto di pieno diritto nel caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più tra i contratti con il Trasportatore e con il Distributore del gas naturale in relazione ai PDR del Cliente.

17. DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

Il Cliente garantisce al Fornitore che alla data di sottoscrizione del Contratto e durante l'esecuzione dello stesso:

- (i) non è in alcuna delle situazioni previste dagli Articoli 2446 (Riduzione del capitale per perdite) e 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale) e simili del codice civile, non è insolvente, non è iscritto nel registro dei protesti e non è stata intrapresa alcuna azione volta a far dichiarare il Cliente fallito, ad assoggettarlo ad una qualsiasi altra procedura concorsuale o pre-concorsuale ovvero alla liquidazione volontaria o alla cessazione dell'attività;
- (ii) non ha obbligazioni insolite relative a precedenti contratti di somministrazione di gas naturale e, alla data di inizio della somministrazione, sarà libero da qualsiasi obbligazione contrattuale e precontrattuale relativa all'approvvigionamento dello stesso;
- (iii) ha ottenuto e manterrà ogni consenso, concessione o nulla osta necessari per l'acquisto di gas naturale presso ciascun PDR;
- (iv) non sono state nei suoi confronti iscritte eventuali ipoteche non volontarie durante i 5 anni precedenti alla stipulazione del Contratto e non ne subirà per tutta la durata del Contratto;
- (v) ha piena disponibilità dell'immobile presso cui sono siti i propri impianti, fornendo tutta la documentazione necessaria e i relativi dati catastali al Fornitore;
- (vi) gli impianti del Cliente sono adeguatamente allacciati alla rete gasdotti locale, in grado di garantire la portata richiesta. In relazione alle disposizioni di cui al precedente numero (ii), il Cliente conferisce apposito mandato con rappresentanza al Fornitore per esercitare il diritto di recesso dal contratto con il precedente fornitore e terrà indenne il Fornitore da ogni eventuale responsabilità o onere che possa derivare in conseguenza di contestazioni circa l'esistenza di obbligazioni contrattuali e precontrattuali del Cliente relative all'approvvigionamento di gas naturale nei confronti di soggetti terzi.

18. COMUNICAZIONI E MODALITÀ DI RECLAMO

Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del Contratto dovranno essere formulate per iscritto a:

- (i) per il Fornitore a Minerva S.r.l., in Borgomanero (NO), Via Matteotti 26, telefono 0322.1958083, e-mail info@minervaenergia.it;

- (ii) per il Cliente all'indirizzo indicato nella Richiesta di Fornitura;

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni di cui al presente Articolo 15.

Il Cliente potrà inoltrare al Fornitore richieste di informazioni o reclami all'indirizzo del Fornitore di cui sopra, anche tramite email. Il Fornitore rende disponibile nel proprio sito internet con accesso diretto dalla home page in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici un modulo per il reclamo. Il Fornitore risponderà in forma scritta ai soli reclami pervenuti nella medesima forma. Il Fornitore è tenuto a fornire

risposta scritta motivata nei tempi e con le modalità previste dalla delibera dell'ARERA del 21 luglio 2016 – 413/2016/R/com “Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita”, ovvero (i) per le risposte ai reclami scritti entro 40 (quaranta) giorni solari dalla ricezione del reclamo, e (ii) per le risposte alle informazioni scritte entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della richiesta di informazioni.

19. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie sul Contratto o da esso derivanti, sarà competente in via esclusiva il foro di Novara. Il Cliente allacciato in bassa pressione è tenuto, quale condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale, ad esperire preliminarmente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato B della delibera dell'ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016-“Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0”. Il Cliente che intende attivare la procedura può presentare (via web, posta o fax) la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dell'AEEGSI direttamente o mediante un delegato, solo dopo aver inviato un reclamo al Fornitore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall'invio del predetto. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo. Il Fornitore si impegna a partecipare a tale tentativo obbligatorio di conciliazione esperito dal Cliente. L'elenco degli organismi ADR ed ulteriori dettagli sono presenti sul sito www.eenergia.it.

20. INDENNIZZO AUTOMATICO

Il Fornitore rispetterà i livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di propria competenza e il Cliente avrà diritto agli indennizzi automatici indicati in allegato al Contratto secondo quanto previsto dalla delibera dell'ARERA ARG/com 104/10 dell'8 luglio 2010 “Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali” e dalla restante normativa applicabile

21. INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO – VARIAZIONI AL QUADRO REGOLAMENTARE ED ECONOMICO DI RIFERIMENTO

Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi ovvero da provvedimenti normativi o regolamentari di pubbliche autorità, inclusa la ARERA, o di altri soggetti competenti.

Qualora sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni del settore del gas naturale o modifiche del sistema di determinazione dei corrispettivi per la vendita del gas naturale nonché per i servizi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura ovvero mutamenti delle condizioni di approvvigionamento del gas naturale da parte del Fornitore che siano parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che siano tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il Contratto è

stato concluso, in virtù di quanto previsto dall'articolo 13 della Delibera ARERA 8 luglio 2010, n. 104/10 (“Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” su www.autorita.energia.it) e ss.mm.ii, il Fornitore avrà la facoltà di proporre modifiche al Contratto, comunicandole al Cliente per iscritto. Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta del Fornitore, il Cliente si impegna a comunicare la propria accettazione (ovvero la mancata accettazione) delle modifiche proposte dal Fornitore. In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro il termine sopra menzionato, le modifiche del Contratto proposte dal Fornitore si intenderanno accettate. Nel caso in cui il Cliente non intenda accettare le modifiche del Contratto proposte dal Fornitore, il Cliente potrà recedere dal Contratto nei termini di cui all'Articolo 3. In caso di accettazione espressa o tacita da parte del Cliente, le modifiche al Contratto proposte dal Fornitore avranno effetto a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di ricevimento della proposta da parte del Cliente.

22. ASSICURAZIONE

Ai sensi ai sensi della delibera dell'AEEGSI del 12 maggio 2016 - 223/2016/R/gas “Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, per il quadriennio 1 gennaio 2017 e 31 dicembre 2020”, il Cliente gode di un'assicurazione per gli infortuni, anche subiti da familiari, conviventi e dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas nel Punto di Riconsegna assicurato. Il Cliente, in caso di sinistro, usufruisce della copertura assicurativa mediante l'invio al CIG (Comitato italiano gas) del modulo di denuncia presente sul sito del CIG, della Società di Distribuzione e dell'utente del trasporto. Per ulteriori informazioni si può contattare lo sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o consultare il sito internet www.arera.it.

23. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti al fine di concludere il presente contratto e contenuti nello stesso saranno trattati conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679. Sottoscrivendo il presente contratto dichiarano altresì di aver preso visione delle reciproche informative privacy rese ai sensi della normativa vigente.

Data: __/__/____

il Cliente o il rappresentante legale o delegato

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificamente i seguenti contenuti delle Condizioni Generali di Contratto: art. 3 (conclusione e durata del contratto); art. 4 (condizioni economiche, rinnovo e caratteristiche della fornitura); art. 8 Distribuzione e trasporto); art. 9 (obblighi fiscali); art. 11 (garanzie), art. 12 (fatturazione), art. 13 (pagamenti), art. 14 (ritardato pagamento e sospensione); art. 7 (cessione del contratto); art.18 (comunicazioni e modalità di reclamo), art.19 (foro competente); art.16 (clausola risolutiva espressa e risoluzione automatica del contratto); art. 3.3 (diritto di recesso); art. 23 (riservatezza);

Data: ____/____/____

il Cliente o il rappresentante legale o delegato

DICHIARAZIONI E FIRME DEL CLIENTE

Il Cliente dichiara di conoscere ed accettare il presente Contratto in ogni sua singola parte, composto dalle CG di fornitura di energia elettrica e dagli altri allegati contrattuali. Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto l'allegato CE, ove sono contenuti i dettagli economico – commerciali dell'offerta, la Nota Informativa, prevista dal Codice di Condotta Commerciale (Delibera ARERA ARG/com 104/10), contenente: i dati del Fornitore, l'identificazione del personale commerciale che ha presentato la proposta, informazioni sul mercato elettrico e quant'altro previsto dagli artt. 7, 8 e 9 della medesima delibera. Il Cliente riconosce che, ai fini dell'applicazione di un regime fiscale (iva/accise) agevolato, ha l'obbligo di far pervenire a Minerva i relativi allegati fiscali, debitamente sottoscritti e compilati in ogni singola parte unitamente ad ogni altra eventuale documentazione necessaria a supporto ed integrazione. Il Cliente si assume la responsabilità della veridicità dei dati e della documentazione forniti a Minerva. Il Cliente, avendo preso visione e conoscendo integralmente il contenuto dell'articolo 15 delle condizioni generali di contratto, nonché l'informativa di Minerva, esprime il consenso al trattamento dei dati:

- per finalità commerciali e/o di marketing attraverso sms o fax
- per finalità commerciali e/o di marketing mediante l'impiego del telefono

Data: ____/____/____

Minerva Energia

il Cliente o il rappresentante legale o delegato

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Clienti e Prospect -

Minerva Energia S.r.l. (**"Minerva Energia"** o la **"Società"**), consapevole dell'importanza della tutela dei dati personali, nella propria qualità di titolare del trattamento, informa i propri clienti che, nella stipula e nell'esecuzione del rapporto contrattuale, la stessa può trattare i dati personali dei clienti stessi (se persone fisiche) o quelli delle relative persone di contatto (quali legale rappresentante e referenti – in caso di persone giuridiche) (congiuntamente, **"Interessati"**). Tali dati saranno trattati nel rispetto della normativa in materia.

Ai sensi dell'articolo 13 Regolamento (UE) n. 2016/679 (**"Regolamento"**), Minerva Energia fornisce le seguenti informazioni in merito alle modalità di gestione e ai trattamenti dei dati raccolti durante il rapporto contrattuale, riservandosi il diritto di aggiornarla in qualsiasi momento con conseguente comunicazione agli Interessati.

1. Tipi di dati raccolti. All'atto della stipulazione e durante l'esecuzione dei contratti con i propri clienti, Minerva Energia può trattare i seguenti dati personali degli Interessati – così come volontariamente fornite dai propri clienti (i **"Dati"**): (i) dati anagrafici; (ii) dati di contatto; (iii) ulteriori dati necessari per l'esecuzione del contratto; (iv) dati bancari.

2. Finalità e base giuridica del trattamento. I Dati sono trattati per le seguenti finalità:

- dare esecuzione al contratto e fornire al cliente informazioni utili in merito all'esecuzione dello stesso.* La base giuridica che legittima tale trattamento di dati è l'art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione del contratto di cui il cliente è parte;
- monitorare l'esecuzione del contratto sottoscritto con il cliente per controllo di gestione.* La base giuridica che legittima tale trattamento di Dati è l'art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento, in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione del contratto di cui l'Interessato è parte al fine di offrire il miglior servizio possibile;
- assolvere obblighi derivanti dalla legge.* La base giuridica che legittima tale trattamento di Dati è l'art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento, in quanto il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto.* La base giuridica che legittima tale trattamento di Dati è costituita dall'art. 9 par. 2 lett. f) del Regolamento, in quanto il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

3. Periodo di conservazione dei Dati. I Dati raccolti per le finalità di cui al punto 2 lett. a. – d. saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e poi immediatamente cancellati, ad eccezione di quelli necessari per il rispetto di normative fiscali e contabili o per adempiere ad altri obblighi di legge e documentare le attività svolte. I Dati saranno conservati nei termini previsti dalle predette normative.

4. Modalità del trattamento. I Dati saranno trattati, da personale di Minerva Energia a ciò espressamente autorizzato, con strumenti elettronici, memorizzati su supporti informatici e cartacei (così come su ogni ulteriore supporto idoneo) e organizzati in data base. Nel corso del trattamento saranno osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei Dati non comporta processi decisionali automatizzati.

5. Conferimento dei Dati. Il conferimento dei Dati è necessario per la conclusione e l'esecuzione del contratto con Minerva Energia ed è quindi obbligatorio per le finalità di cui al punto 2 lett. a. – d.; in mancanza, Minerva Energia non potrà stipulare e tanto meno dare esecuzione al contratto con il cliente.

6. Comunicazione dei Dati. I Dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà e l'interesse di accedere ai Dati stessi da norme nazionali o dell'Unione europea; (ii) società, associazioni, studi professionali, professionisti che prestino servizi ed attività per conto di Minerva Energia in qualità di **"Responsabile del Trattamento"** per l'adempimento di obblighi di legge, nonché per ogni esigenza organizzativa ed amministrativa necessaria per fornire i servizi richiesti (**"Responsabili"**). I nominativi dei Responsabili del trattamento sono riportati in un elenco aggiornato richiedibile ai recapiti indicati al punto 9. I Dati non saranno diffusi.

7. Trasferimento dei Dati in Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali. Minerva Energia potrebbe trasferire i Dati al di fuori dello SEE qualora gli Utenti Del Dispacciamento abbiano sede in Paesi Terzi. Nello specifico, i Dati potrebbero essere trasferiti in Svizzera, ove ha sede uno degli UDD. Tale trasferimento è effettuato ai sensi dell'art 45, par. 1 del Regolamento e della Decisione di Adeguatezza del 26 luglio 2000, (2000/518/EC).

Al di fuori di tale evenienza, Minerva Energia non trasferisce i Dati in paesi situati fuori dal SEE o a enti od organizzazioni internazionali.

8. Diritti degli Interessati. Gli Interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento, tra cui:

- richiedere informazioni su: (i) origine dei Dati; (ii) finalità e modalità del trattamento; (iii) logica applicata in caso di uso di strumenti elettronici; (iv) estremi identificativi del titolare e dei responsabili.

- ottenere: (i) l'accesso, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Dati; (ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge; (iii) la limitazione del trattamento dei Dati; (iv) la copia dei Dati in formato standard.

- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento effettuato:

- per fini di ricerca scientifica, storica o di ricerca statistica e ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, laddove tale opposizione sia fondata su motivi connessi alla sua situazione particolare;
- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento o per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi;
- ai fini di invio di materiale promozionale e pubblicitario e di marketing diretto;

- revocare, in qualsiasi momento, il consenso eventualmente prestato e sulla base del quale è giustificato il trattamento, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato sul consenso prestato prima della revoca.

- proporre, qualora ritengano che il trattamento dei Dati violi la normativa, reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

L'Autorità di controllo italiana può essere raggiunta ai recapiti presenti sul [proprio sito web](#).

9. Titolare del trattamento. Il Titolare del Trattamento è Minerva Energia S.r.l. (Partita Iva n. 02503430031), con sede legale in Via Matteotti, 26, 28021– Borgomanero (NO), in persona del legale rappresentante pro tempore. Minerva Energia può essere contattata al seguente indirizzo: info@minervaenergia.it. Per esercitare i diritti sopra elencati, l'Interessato potrà contattare il D.P.O. Avv. Garippa Giovanni al seguente indirizzo mail info@studiogarippa.it o Pec avv.garippa@pec.it.

Firma e timbro per presa visione

Luogo, data